

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE CANALIZZAZIONI

LEGENDA DELLE ABBREVIAZIONI

CCS	-	Codice civile svizzero
LPAc -		Legge federale sulla protezione delle acque del 24.1.1991
LALIA	-	Legge di applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8.10.1971 (2.4.1975)
DE	-	Decreto esecutivo concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse del 3.2.1977
LE	-	Legge edilizia cantonale
RALE-		Regolamento d' applicazione della legge edilizia
ASPEE	-	Associazione svizzera dei professionisti per la
SPAA-		Sezione protezione acque e aria (Dipartimento Territorio)
UT	-	Ufficio tecnico
cpv.	-	Capoverso

INDICE

CAPO I: GENERALITA'

Scopo	Art.	1	
Basi legali	Art.	2	
Applicazione	Art.	3	
Canalizzazioni pubbliche e private	Art.	4	
Impianti privati	Art.	5	
Acque di scarico	Art.	6	
Obbligo di allacciamento alle pubbliche canalizzazioni	Art.	7	
Divieto d'immissione	Art.	8	
Separatori olii e grassi vegetali	Art.	9	
Fondi non edificati	Art.	10	
Allacciamento alla pubblica canalizzazione	Art.	11	

CAPO II: PROCEDURA

Obbligo della licenza	Art.	12	
Requisiti dei piani	Art.	13	
Termine per l'esecuzione dell'allacciamento alla canalizzazione pubblica	Art.	14	
Permessi per immissioni provvisorie di acque di scarico provenienti dai cantieri	Art.	15	
Immissione in un ricettore naturale	Art.	16	
Acque di drenaggio	Art.	17	Diniego
Mulinelli sminuzzatori	Art.	19	
Controllo e collaudo degli impianti	Art.	20	
Catasto degli impianti	Art.	21	
Multe, azione penale, azione civile	Art.	22	

CAPO III: PRESCRIZIONI TECNICHE

Smaltimento delle acque di scarico	Art.	23	
Tracciato	Art.	24	
Pendenze e diametri	Art.	25	
Materiali	Art.	26	
Posa	Art.	27	
Riempimento dei fossi	Art.	28	
Condotta d'allacciamento	Art.	29	
Pozzetti	Art.	30	
Pozzetti: esecuzione	Art.	31	
Pompe	Art.	32	
Rigurgito	Art.	33	
Impianti speciali	Art.	34	

CAPO IV: MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PRIVATI

Obbligo di manutenzione	Art.	35
Canalizzazioni	Art.	36
Impianti di pretrattamento	Art.	37
Intervento del Municipio	Art.	38
Soppressione canalizzazioni e impianti	Art.	39

CAPO V: CONTRIBUTI E TASSE

Contributo di costruzione	Art.	40
Tassa d'allacciamento	Art.	41
Tassa d'uso	Art.	42

CAPO VI: DISPOSIZIONI FINALI

Applicazione disposizioni cantonali e federali	Art.	43
Disposizioni abrogate	Art.	44
Entrata in vigore	Art.	45

CAPO I *Generalità*

Art. 1^{*)}

Il presente Regolamento disciplina la costruzione, la manutenzione e il prelievo di contributi e tasse degli impianti e delle canalizzazioni che immettono le acque di rifiuto provenienti da un fondo privato nella pubblica canalizzazione, o in un ricettore naturale (lago, fiume, riale, falda,).

Scopo

Art. 2

Il presente Regolamento ha le sue basi legali nella legislazione federale e cantonale in materia di protezione delle acque.

Basi legali

Art. 3

¹ Il presente Regolamento si applica in tutto il territorio giurisdizionale del Comune.

Applicazione

² L' applicazione del Regolamento compete al Municipio.

Art. 4

¹ Sono considerate canalizzazioni pubbliche quelle costruite su sedime pubblico e quelle previste tali (collettori, canalizzazioni secondarie, allacciamenti), come pure le canalizzazioni che per motivi d'interesse pubblico sono costruite su fondi privati.

I rapporti tra le parti, derivanti dal diritto di attraversamento sono regolati dal vigente CCS e dalla legge d'espropriazione.

*Canalizzazioni
pubbliche e private*

² La rete delle canalizzazioni pubbliche è costruita dal Comune che ne cura pure la manutenzione e l'esercizio in conformità della legislazione federale e cantonale.

La depurazione delle acque di rifiuto avviene tramite impianti propri o consortili.

³ Tutte le canalizzazioni costruite all'interno dei fondi privati, sono considerate di proprietà privata, riservate le eccezioni di cui al cpv. 1.

Art. 5^{*)}

¹ Sono considerate impianti privati le canalizzazioni e tutte le installazioni accessorie alla canalizzazione che permettono: il sollevamento, la dispersione o la chiarificazione delle acque di rifiuto quali: pompe, pozzi perdenti, fosse di chiarificazione, fosse biologiche o meccanico-biologiche, separatori in genere, ecc.

Impianti privati

² Non sono considerati impianti:

- i manufatti per la trattenuta dei liquidi provenienti da stalle e letamai;
- i serbatoi per liquidi e materie diverse quali: combustibili, carburanti, materie viscosi, concimi, ecc.

Art. 6^{*)}

¹ Sono considerate acque di scarico tutte quelle acque che devono essere evacuate dalle zone edificate. Appartengono a questa categoria le acque provenienti dalle economie domestiche, dall'artigianato e dall'industria, comprese le acque di raffreddamento, le acque piovane, le acque risultanti dallo scioglimento delle nevi e quelle d'infiltrazione, inquinate o non inquinate.

Acque di scarico

² A seconda della loro natura e origine, le acque di scarico sono definite come segue:

- a) acque luride o di rifiuto: quelle provenienti dalle economie domestiche, dall'industria, dall'artigianato e simili;
- b) acque meteoriche: quelle provenienti dai tetti, dalle strade, dai piazzali;
- c) acque chiare: le acque meteoriche, di raffreddamento, di climatizzazione, di pompe di calore, dei drenaggi, gli scarichi delle fontane, ecc.

Art. 7^{*)}

¹ Le acque di scarico provenienti dalle costruzioni, impianti, nonché quelle delle sistemazioni di fondi, devono essere immesse nelle canalizzazioni pubbliche, se conformi all'ordinanza federale sull'immissione delle acque di rifiuto. Si richiamano le eccezioni previste dalla legislazione federale e cantonale in materia.

Obbligo di allacciamento alle pubbliche canalizzazioni

² Le acque provenienti da attività artigianali speciali o industriali, quali officine meccaniche, laboratori, lavanderie, lavorazioni di metalli, ecc., devono essere trattate all'origine prima della loro immissione.

³ L'obbligo d'immissione esiste anche qualora l'evacuazione può avvenire solamente tramite impianto di sollevamento.

⁴ L'obbligo dell'immissione esiste dal momento della messa in esercizio della canalizzazione pubblica.

Art. 8

E' vietato scaricare direttamente o indirettamente nelle canalizzazioni:

- gas e vapori;
- sostanze velenose o incendiarie, esplosive o radioattive;
- scoli di latrine senza scarico, di acqua di stalle e letamai;
- sostanze solide che potrebbero ostruire le canalizzazioni, come sabbia, ceneri, scorie, rifiuti di cucina e macelleria, stracci, depositi provenienti da fosse di decantazione e da separatori di olii e grassi;
- acque di lavaggio degli impianti di preparazione e lavorazione del calcestruzzo;
- materie viscosi come asfalto, catrame, ecc.;
- olii, grassi, emulsioni di catrame e bitume;
- quantità importanti di liquidi aventi una temperatura superiore a 40⁰ C;
- soluzioni alcaline o acide in concentrazione nociva (superiori al 1/2 ‰);
- così come ogni materia che potrebbe danneggiare le canalizzazioni e gli impianti o compromettere il regolare funzionamento.

Divieto di immissione

Art. 9^{*)}

Le cucine di grandi alberghi, di ristoranti, di ospedali, di cantine operaie come pure i mattatoi per la lavorazione della carne e di materie organiche devono essere provviste di separatori di grassi.

Separatori olii e grassi vegetali

Art. 10^{*)}

Le acque meteoriche e chiare provenienti da fondi non edificati non possono defluire sull'area pubblica.

Le stesse, se esistono le premesse tecniche, devono essere immesse in un ricettore naturale, oppure ad esclusivo giudizio del Municipio, nella canalizzazione comunale.

Fondi non edificati

Art. 11^{*)}

¹ L'immissione delle acque di scarico nella canalizzazione pubblica avviene tramite una condotta d'allacciamento, a partire dal pozzo di controllo a confine del fondo privato, sino al punto d'innesto nel collettore comunale.

Allacciamento alla pubblica canalizzazione

² Le spese per l'esecuzione dell'allacciamento, compreso il ripristino della pavimentazione da assegnare a ditte del ramo, sono a carico del proprietario del fondo.

³ Il proprietario dovrà procurarsi i necessari permessi per l'apertura del campo stradale e l'esposizione dell'apposita segnaletica di cantiere.

CAPO II

Procedura

Art. 12

¹ La costruzione e la modifica delle canalizzazioni e degli impianti sui fondi privati e in sede pubblica, è soggetta alla procedura per il rilascio dei permessi di costruzione, conformemente agli art. 1 e 31 LE e agli art. 4, 6 e 13 RALE.

*Obbligo della
licenza*

² La licenza di costruzione è pure richiesta, qualora per cambiamento dell'esistente attività, si verifichi un sostanziale mutamento della qualità e quantità delle acque di rifiuto.

³ Le domande di allacciamento entro il perimetro delle canalizzazioni sono approvate dal Municipio con la procedura di notifica (vedi art. 6 RALE).

Art. 13

La domanda di costruzione deve essere allestita sulla base di quanto richiesto dall'art. 13 RALE e delle "Direttive per l'allestimento dei piani di canalizzazione delle domande di costruzione" emanate dalla Sezione protezione acque.

*Contenuto della
domanda di
costruzione*

Art. 14

¹ Nel caso di messa in esercizio di un nuovo collettore comunale, sarà dato avviso ai proprietari interessati e fissato un termine di due mesi per provvedere alla presentazione della domanda di costruzione.

*Termine per
l'esecuzione
dell'allacciamento
alla canalizzazione
pubblica*

² L'esecuzione delle opere private di canalizzazione dovrà avvenire al più tardi entro 4 mesi dal rilascio della licenza di costruzione.

³ In caso d'inadempimento dei proprietari e previa diffida, dette opere saranno eseguite dal Comune e a spese del proprietario.

Art. 15^{*)}

¹ Le acque di rifiuto di cantieri (WC, mense, ecc.) vanno immesse nella canalizzazione pubblica. Quando non è possibile, le stesse devono essere raccolte e quindi eliminate seguendo le indicazioni dell'autorità cantonale.

*Permessi per
immissioni
provvisorie di
acque di scarico
provenienti da
cantieri*

² L'immissione provvisoria di acque di scarico provenienti da cantieri, sia nella canalizzazione pubblica che in un corso d'acqua dev'essere autorizzata dal Municipio.

³ La domanda d'immissione dev'essere accompagnata da una relazione tecnica che documenti le necessità d'evacuazione delle acque e i provvedimenti adottati per il loro trattamento.

⁴ Se durante i lavori il livello delle acque sotterranee deve essere abbassato, è necessario ottenere preventivamente l'autorizzazione da parte dell'autorità cantonale.

Se, nel corso dei lavori, sono individuate delle acque sotterranee non previste o se il cantiere deve essere liberato da acque provenienti da terreni in pendenza o per infiltrazione, deve essere informato il Municipio.

Le stesse vanno immesse nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare, in un ricettore superficiale o reimmesse nel sottosuolo. L'immissione nel collettore per sole acque luride o miste può avvenire solo eccezionalmente e con il permesso del Municipio.

Prima di essere evacuate, le stesse devono attraversare un dissabbiatore sufficientemente dimensionato.

⁵ Lo scarico di acque di risciacquo contenente cemento, proveniente da veicoli di trasporto di beton fresco, dalle betoniere ecc. è vietato senza un bacino di decantazione di sufficiente grandezza. Secondo i casi dovrà essere messa in opera una installazione di neutralizzazione. L'acqua di scarico trattata può in seguito essere, se del caso, lasciata infiltrare fuori dell'area di scavo.

⁶ Tutte le parti delle canalizzazioni pubbliche sporcate o incrostate a causa dei lavori di costruzione devono essere pulite periodicamente e a fine lavori, a spese del costruttore.

⁷ L'immissione provvisoria è soggetta al pagamento di una tassa d'uso, che sarà stabilita caso per caso.

Art. 16^{*)}

¹ Può essere concessa l'immissione d'acque meteoriche e chiare in un ricettore naturale (lago, riale, falda) se sono rispettate le condizioni previste dall'Ordinanza federale sull'immissione delle acque di rifiuto, riservata l'autorizzazione dell'Autorità cantonale.

Immissione in un ricettore naturale

² La domanda per il rilascio del permesso di costruzione deve essere accompagnata oltre che dai piani di cui all'art. 12, da indicazioni sulla natura e portata delle acque scaricate e sulle caratteristiche del ricettore.

Art. 17

Dove esiste la possibilità tecnica e giuridica, le acque di drenaggio vanno immesse in un ricettore naturale.

Acque di drenaggio

Art. 18

¹ La licenza di costruzione può essere negata nei seguenti casi:

- a) grossi quantitativi di acque bianche, incompatibili con la portata del collettore pubblico;
- b) acque di rifiuto non conformi all'Ordinanza federale sull'immissione delle acque di rifiuto

Diniego della licenza

² Il diniego della licenza di costruzione, motivato, é comunicato all'interessato con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.

Art. 19

Conformemente all'art. 91 del Regolamento sull'igiene del suolo e dell'abitato ed all'art. 8 del presente Regolamento, é vietata l'installazione di apparecchi sminuzzatori (tritatori dei rifiuti di cucina).

Mulinelli sminuzzatori

Art. 20^{*)}

¹ Prima del reinterro delle canalizzazioni e degli impianti, il proprietario darà avviso all'UT di procedere alla visita di collaudo con eventuale prova di tenuta a giudizio del Municipio. Per le opere non conformi ai piani approvati ed alle prescrizioni degli impianti del presente Regolamento, il Municipio può chiedere la loro rimozione.

Controllo e collaudo degli impianti

² Per le stazioni di sollevamento, il proprietario dovrà consegnare all'UT un attestato che le installazioni sono state posate e collaudate secondo le prescrizioni delle ditte fornitrici.

³ Il collaudo è pure chiesto qualora l'evacuazione delle acque di scarico avvenga per dispersione nel terreno o per immissione in un ricettore naturale.

⁴ Al proprietario verrà consegnato il certificato attestante l'esecuzione delle prove di collaudo.

⁵ Con il collaudo dell'impianto, non viene assunta da parte del Comune alcuna responsabilità in relazione ad un'eventuale difettosa esecuzione delle opere o di irregolarità d'esercizio.

⁶ Alle operazioni di collaudo il proprietario dovrà farsi rappresentare e prestare la necessaria assistenza con personale e attrezzi.

Art. 21

¹ Al momento del collaudo il proprietario dovrà consegnare all'UT il rilievo delle opere eseguite. Lo stesso dovrà essere allegato al catasto degli impianti giusto l'art. 4 DE 3.2.1977.

*Catasto degli
impianti*

² La consegna del rilievo delle opere può essere imposto anche per impianti esistenti.

Art. 22

Le infrazioni alle norme del presente Regolamento delle canalizzazioni sono punite con multe fino a fr. 5'000.--, riservate le azioni penali e civili e le sanzioni previste dalla LPAc e dalla LALIA.

*Multe,
azione penale,
azione civile*

CAPO III

Prescrizioni tecniche

Art. 23^{*)}

¹ Le acque di scarico provenienti dai fondi devono venire opportunamente evacuate nelle canalizzazioni, nei ricettori o tramite un impianto di infiltrazione.
E' vietato lasciare defluire le acque di scarico superficialmente su suolo pubblico.

*Smaltimento delle
acque di scarico*

² Le acque meteoriche e quelle di rifiuto devono essere smaltite separatamente.
Nelle zone a sistema misto le stesse possono essere riunite in un'unica canalizzazione al di fuori dell'edificio.

³ Il piano generale delle canalizzazioni (PGC) determina il punto e le modalità di allacciamento alla canalizzazione pubblica, come pure le altre modalità di smaltimento.

⁴ Modalità di allacciamento

4.1. Acque luride o di rifiuto

1. Le acque luride o di rifiuto devono essere immesse nella canalizzazione conformemente alle indicazioni del PGC.
2. Le acque delle piazzole adibite al lavaggio delle autovetture vanno immesse nella canalizzazione per sole acque luride o miste;

4.2. Acque meteoriche

1. Le acque meteoriche devono essere immesse, secondo il PGC in un ricettore superficiale o nella canalizzazione per acque miste o per acque meteoriche.
2. Non è permessa l'immissione di acque meteoriche nel collettore per sole acque luride.

4.3. Acque chiare

1. Le acque chiare devono essere immesse, conformemente alle indicazioni del PGC in un ricettore naturale o nella canalizzazione per acque chiare.

2. Non è permessa l'immissione di acque chiare in una canalizzazione per sole acque luride o miste.

Art. 24

¹ Il tracciato delle canalizzazioni deve assicurare un deflusso corretto delle acque di rifiuto.

Tracciato

² Condotte d'acqua potabile, dovranno avere una distanza minima di cm 50 sia orizzontalmente che verticalmente, ritenuto che le condutture di acque luride siano posate alla quota inferiore.

³ Ad ogni cambiamento di pendenza sono da prevedere pozzetti adeguati.

⁴ Cambiamenti di direzione sono da eseguire di regola con pozzetti o pezzi speciali di raccordo.

Art. 25^{*)}

¹ Le tratte di canalizzazione devono essere rettilinee con pendenza uniforme.

Pendenza e diametri

² Le velocità di scorrimento dei liquami deve impedire il deposito di materiali sedimentabili per portate minime ed erosioni per portate massime.

³ Normalmente la pendenza minima delle canalizzazioni è la seguente:

- per acque luride 2%
- per acque meteoriche o chiare 1%

⁴ Il diametro minimo delle canalizzazioni è:

- per acque luride DN 150 mm x abitazioni plurifamiliari
- per acque luride DN 118 mm x abitazioni monofamiliari
- per acque meteoriche DN 100 mm
- per acque di drenaggio DN 125 mm

Art. 26^{*)}

¹ Per l'evacuazione delle acque dei fondi possono essere utilizzati solamente tubi e materiali che dispongono di un certificato di idoneità rilasciato dalla VSA/ASTE.A.

Materiali

² La scelta del materiale più indicato per una condotta dipende dal tipo d'impiego, dalle condizioni locali come pure da fattori di sollecitazione particolari (ad esempio acque aggressive, acque con forti sbalzi di temperatura, terreni acidi, ecc.).

³ Per l'evacuazione delle acque di scarico possono essere impiegati tubi, a tenuta stagna, in fibrocemento, in materiale sintetico quali PE duro e PVC, calcestruzzo speciale, grès e ghisa.

In caso di utilizzazione per scopi speciali (particolare composizione delle acque di rifiuto, temperature elevate, ecc.) ed in caso di pericoli di incrostazioni, il materiale delle canalizzazioni dev'essere scelto con particolare cura. Devono essere tenuti in debita considerazione i dati forniti dai fabbricanti e dagli attestati di prova.

Art. 27

¹ Le canalizzazioni devono essere posate accuratamente dal basso verso l'alto, evitando appoggi puntiformi e avvolte in un bauletto in calcestruzzo C.P. 200.

Posa

² Le canalizzazioni dovranno essere posate al di sotto del limite del gelo. Generalmente le canalizzazioni sono da posare ad una profondità di almeno 60 cm. misurata a partire dalla parte superiore del tubo.

Art. 28

¹ Particolare cura deve essere posta al riempimento e costipamento dei fossi, che deve avvenire con materiale idoneo.

Riempimento dei fossi

² Per il riempimento del fosso occorre attendere una sufficiente stagionatura del calcestruzzo di avvolgimento.

³ Lungo le strade e piazze di pubblico transito, il fosso deve essere completamente riempito con materiale alluvionale idoneo, al fine di evitare cedimenti del campo stradale.

⁴ Il costipamento del materiale, da eseguire a strati dello spessore

massimo di 30/50 cm, deve avvenire con mezzo meccanico adeguato o mediante allagamento del fosso.

Art. 29^{*)}

¹ L'allacciamento alla canalizzazione pubblica dev'essere effettuato a regola d'arte, dedicando particolare attenzione all'ermeticità. E' essenziale rispettare le prescrizioni delle autorità competenti, nonché le direttive di montaggio fornite dai fabbricanti dei tubi.

Condotta di allacciamento

Un allacciamento in condizioni normali viene effettuato con il relativo pezzo speciale nella direzione di deflusso con un angolo di 45°. Se il diametro della canalizzazione è ≥ 800 mm, come pure in caso di profili ovoidali o rettangolari è ammessa l'immissione a 90°. In casi eccezionali ben documentati è ammesso un allacciamento a 90° anche per diametri inferiori. In caso di pendenza sufficiente l'allacciamento viene eseguito con una inclinazione di 30° fino sopra la sommità del tubo o il livello di rigurgito. Il raccordo si effettua di solito nell'asse del tubo, in ogni caso però al di sopra del livello di deflusso per tempo secco. Nel sistema separato, per evitare errori di allacciamento, occorre esaminare preliminarmente sul posto i punti di raccordo.

² Nei seguenti casi è preferibile l'allacciamento alla canalizzazione in un pozzetto (nuovo o esistente):

- nelle regioni rurali
- in falda freatica
- in presenza di grandi quantità d'acqua (industrie, grandi edificazioni, ecc.)
- in caso di inclinazione sfavorevole del pezzo di raccordo (per evitare i rischi di contro pendenza)
- in caso di allacciamento a collettori di diametro < 300 mm
- se il collettore d'allacciamento del fondo è di beton speciale

Nelle zone e perimetri di protezione della falda freatica è obbligatorio eseguire l'allacciamento in un pozzetto.

Art. 30

A dipendenza della loro funzione e ubicazione si distinguono i seguenti pozzetti:

Pozzetti

- a) pozzetto di raccordo: collega tratte di canalizzazione di diverso diametro, pendenza o direzione;

- b) pozzetto d'ispezione: interrompe lunghe tratte di canalizzazione e favorisce la pulizia, la manutenzione ed il controllo delle condotte;
- c) pozzetto di deposito o caditoia: permette la raccolta di materiale inorganico sedimentabile;
- d) pozzetto di rottura: diminuisce l'energia cinetica del liquame mediante riduzione delle velocità;
- e) pozzetto di controllo: è ubicato al limite della proprietà privata, da esso si diparte la condotta d'allacciamento che convoglia per gravità le acque al collettore pubblico.

La costruzione del pozzetto di controllo è chiesta anche ove esiste un impianto di sollevamento.

Art. 31

¹ A seconda della profondità, per i pozzetti verranno scelti i seguenti diametri:

Pozzetti: esecuzione

fino a 60 cm0,/ 60 cm minimo
 fino a 150 cm0,/ 80 cm minimo
 oltre 150 cm0,/ 100 cm minimo

Sono pure ammessi pozzetti a sezione ovoidale o rettangolare purchè le loro superfici siano almeno equivalenti a quelle dei pozzetti circolari che abbiano una larghezza minima di 60 cm.

² Per profondità superiori a ml 1.20 i pozzetti devono essere muniti di scalini o di scale fisse non soggetti a corrosione.

³ Ad eccezione dei pozzetti di deposito, il fondo deve essere modellato a forma di guscia per evitare deposito.

⁴ I coperchi di chiusura devono impedire esalazioni maleodoranti. Di regola la quota di posa é superiore a quella del campo stradale sede del collettore pubblico.

⁵ I coperchi di chiusura hanno diametri minimi di 60 cm.

Art. 32

Ove l'evacuazione delle acque di rifiuto non possa avvenire per gravità, il proprietario é tenuto ad installare un impianto di pompaggio ed i relativi accorgimenti atti ad evitare l'allagamento dei locali.

Pompe

Art. 33

¹ Le acque di rifiuto provenienti da installazioni sanitarie o da impianti posti al di sotto della quota del piano stradale non devono rigurgitare.

Rigurgito

² Il Municipio declina ogni responsabilità in caso di rigurgito. E' compito dei proprietari di mettere in atto i necessari accorgimenti per evitare eventuali rigurgiti.

Art. 34

Le prescrizioni tecniche e le modalità di costruzione degli impianti speciali quali:
fosse di dispersione, impianti di pretrattamento della acque, ecc. sono fissate dalle Autorità cantonali.

Impianti speciali

CAPO IV

Manutenzione degli impianti privati

Art. 35

¹ La rete delle canalizzazioni e gli impianti privati devono essere sempre mantenuti in buono stato di conservazione e di funzionamento.

Obbligo di manutenzione

² L'obbligo della manutenzione compete al proprietario anche per la sua tratta di condotta in sede pubblica.

Art. 36

¹ Le canalizzazioni vanno regolarmente pulite per garantire un deflusso regolare delle acque.

Canalizzazioni

² Le opere di manutenzione devono assicurare una perfetta efficienza delle tubazioni e dei pozzetti, in punto alla loro impermeabilità, resistenza dei materiali e tenuta stagna.

Art. 37^{*)}

Gli impianti di pretrattamento e gli impianti di separazione idrocarburi con le loro annesse installazioni (dissabbiatori e pozzo pompa), devono essere puliti periodicamente e in modo confacente all'attività dell'azienda, da ditte autorizzate dall'autorità cantonale.

Si consiglia la stipulazione di un relativo abbonamento con le ditte sopraccitate.

Impianti di pretrattamento

Art. 38

¹ Il Municipio obbliga i proprietari ad eseguire quelle opere di manutenzione o ripristino che si rendessero necessarie per la tutela dell'igiene, per la pubblica sicurezza ed incolumità ed in genere per il buon funzionamento delle canalizzazioni e degli impianti privati, ecc..

² In caso di rifiuto o di ritardo da parte dei proprietari, il Municipio, riservata l'applicazione delle penalità previste dalla legge e dal presente Regolamento, provvede all'esecuzione delle opere necessarie a spese del proprietario.

Intervento del Municipio

Art. 39

¹ Canalizzazioni ed impianti messi fuori uso devono essere eliminati previa autorizzazione dell'UT.

² Se gli impianti vengono messi fuori uso a seguito dell'obbligo d'immissione delle acque di rifiuto nella pubblica canalizzazione, il Municipio fisserà un termine per la loro soppressione.

³ La soppressione o messa fuori esercizio delle opere deve avvenire in modo da non creare pericolo o disturbo per il vicinato.

⁴ Le fosse di decantazione, le fosse biologiche e le fosse meccanico-biologiche, vanno vuotate e riempite con materiale inerte idoneo.

⁵ I pozzi perdenti prima di essere riempiti vanno disinfettati.

Soppressione canalizzazioni ed impianti

CAPO V

Contributi e tasse

Art. 40

Il Municipio preleva un contributo di costruzione conformemente agli art. 96 e segg. della LALIA e relativo Decreto esecutivo del 3.2.1977.

*Contributo
costruzione*

Art. 41

¹ Al momento della richiesta della prova di collaudo per l'allacciamento alla pubblica canalizzazione o per l'immissione delle acque di rifiuto in un ricettore naturale è esigibile una tassa amministrativa d'immissione dello 0.2‰ del valore di stima ufficiale del fabbricato o impianto allacciato, ritenuto un minimo di fr. 200.-- e un massimo di fr. 5'000.--.

*Tassa di allaccia-
mento*

² La tassa è dovuta dal proprietario o titolare di diritti reali limitati.

Art. 42^{*)}

¹ L'esercizio delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione è finanziato da una tassa d'uso prelevata annualmente dal Comune, conformemente all'art. 110 LALIA e all'art. 11 D.E..

Tassa d'uso

² La tassa d'uso è fissata per ordinanza dal Municipio (sulla base dei risultati d'esercizio previsti).

³ La tassa consiste in un importo variabile tra fr. 0.25 e fr. 0.40 per mc. di acqua potabile o industriale consumata e in un importo calcolato sul valore di stima dell'elemento allacciato alla canalizzazione, ritenuto che esso non sia inferiore al 0,2‰ e superiore al 0,5‰ di tale valore.

⁴ Per i fondi aperti e i manufatti, quali posteggi e piazzali, la tassa d'uso è calcolata sul valore di stima ritenuto un minimo dello 0.4‰ ed un massimo dello 0.6‰ di tale valore.

⁵ La tassa d'uso dovuta dalle aziende industriali o artigianali è fissata in base al numero di abitanti equivalenti (AE) cui corrispondono i loro scarichi, quando i valori degli elementi corrispondenti ai carichi idraulico, biologico, relativo alla produzione dei fanghi o ad altri specifici, misurati su un periodo di tempo rappresentativo nell'arco di un anno, differiscono dai valori normali medi.

Per la determinazione della tassa si procede nel modo seguente:

- a) si calcola il numero di AE annuali, corrispondenti ai carichi idraulico, biologico, relativo alla produzione di fanghi o ad altri specifici;
- b) la tassa è dovuta prendendo in considerazione il maggiore di essi;
- c) qualora il numero di AE corrispondenti ai carichi biologico, relativo alla produzione di fanghi o ad altri specifici fosse superiore a quello idraulico, l'AE massimo preso a base di calcolo viene trasformato nel carico idraulico corrispondente;
- d) la tassa è poi dovuta conformemente al cpv. 3;
- e) è ammessa la stipulazione di una convenzione tra il Municipio e l'azienda che regoli la tassa d'uso dovuta.

⁶ Per stabilire i quantitativi d'acqua consumata valgono i dati rilevati dalla lettura dei contatori dell'AAP installati negli edifici e/o da misurazioni e calcoli eseguiti dal Municipio.

Per gli stabili privi di contatore, il Municipio si riserva di farli installare a spese del Comune.

⁷ La tassa è dovuta dal proprietario dell'elemento allacciato o dal titolare di diritti reali limitati al 1.º gennaio di ogni anno e viene prelevata in una sola volta.

Il Municipio è autorizzato a prelevare la tassa di diffida e a chiedere il pagamento degli interessi di ritardo a far tempo dalla data di scadenza risultante sulla polizza di versamento.

⁸ In caso d'inizio dell'occupazione nel corso di un esercizio contabile, la tassa è calcolata "pro rata temporis".

⁹ Ai sensi dell'art. 11 cpv. 3 del D.E. 3.2.1977 quando vi sia una manifesta divergenza tra la tassa calcolata secondo i cpv. 3, 4, 5 e l'intensità d'uso degli impianti, il Municipio deve aumentare o diminuire proporzionalmente la tassa.

CAPO VI
Disposizioni finali

Art. 43

Per quanto non previsto in questo Regolamento valgono le disposizioni della Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc), della Legge cantonale di applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8.10.1971 (2.4.1975) (LALIA) e del Decreto esecutivo concernente il Regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse (DE) del 3.2.1977 e in genere le direttive e istruzioni in materia cantonali e federali.

*Applicazione
disposizioni
cantonali e
federali*

Art. 44

Con la sua entrata in vigore il presente Regolamento abroga:

- il Regolamento per il servizio di fognatura del Comune di Paradiso del 20.7.1932 e le modificazioni successive;
- nonchè ogni altra disposizione contraria ed incompatibile.

*Disposizioni
abrogate*

Art. 45^{*)}

Il presente Regolamento entra in vigore il 01.01.1997 riservata la ratifica da parte del Consiglio di Stato.

Entrata in vigore

Così risolto ed approvato dal Consiglio Comunale nelle sedute dell'11 dicembre 1995 e del 9 dicembre 1996

Per il Consiglio Comunale	
Il Presidente	Il Segretario
G. Ghezzi	A. Fumasoli

***) art. modificati ris. CC 9.12.96, in vigore dal 01.01.97 - appr. Sezione Enti Locali 25.11.97**

Il Municipio certifica che il presente Regolamento è stato regolarmente esposto all'albo comunale dal 13.12.1995 al 12.1.1996 e dal 12.12.1996 al 10.1.1997.

Per il Municipio

Il Sindaco
Avv. E. Vismara

Il Segretario
A. Fumasoli

Bellinzona, 25 novembre 1997
Risoluzione no. 183-RE-4684 - 183-RE-4149

E' approvato il Regolamento delle canalizzazioni di Paradiso
Sono riservati i diritti dei terzi.

Per la Sezione degli Enti Locali
Il Capo-Sezione:
M. De Lorenzi